Contratto per la cessione e avvio a recupero degli imballaggi in vetro ed imballaggi misti (vetro e metalli) da raccolta differenziata urbana

*****

TRA

La **S.R.R. Catania Area Metropolitana** (Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti dell'Area Metropolitana di Catania – società consortile per azioni), di seguito denominata "Cedente", con sede legale in Catania (CT), Piazza Duomo 3, iscritta al R.E.A. di Catania al n. 343495, C.F/P.I. 05103780879, rappresentata dal dott. Francesco Laudani, C.F. LDN FNC 73B26 C351B, rappresentante legale, in qualità di delegata a sottoscrivere una convenzione con Co.Re.Ve. per l'avvio al riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in vetro raccolti in modo differenziato nei Comuni riportati in allegato 1 e in qualità di soggetto subdelegante alla sottoscrizione delle Convenzioni CoReVe (Consorzio Recupero Vetro), previste per il ritiro dei rifiuti di imballaggio in vetro provenienti dalla raccolta differenziata urbana ai sensi dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI 2020-2024

E

l'Impresa SIBELCO GREEN SOLUTIONS S.R.L., di seguito nominata "Impresa", con sede legale in Musile di Piave (VE) via Dell'Artigianato, 41 e unità locale in Antegnate (BG) Via G. Natta, 1, Registro delle Imprese di Venezia Rovigo n. / Codice Fiscale / Partita Iva 04078170273, rappresentata da Nicola Dalmasso, C.F. DLM NCL 63L08 D250X rappresentante legale, domiciliato per la carica presso la sede della predetta società,

PREMESSO CHE

- L'Impresa è autorizzata per lo svolgimento delle attività di recupero delle frazioni VETRO (EER 15.01.07), presso i propri impianti di Musile di Piave (VE) e Antegnate (BG) come da seguenti autorizzazioni:
    - a) Prot. 2019/6663 del 30.01.2019 rilasciata da Città Metropolitana di Venezia, per l'impianto sito in Via dell'Artigianato, 41 – Musile di Piave (VE), successivamente volturata con prot. 2021/10196 del 26/02/2021;
    - b) D.D. 1202 del 03.07.2017 rilasciata da Provincia di Bergamo, per l'impianto sito in via G. Natta, 1 - Antegnate (BG), successivamente volturata con D.D. 2765 del 22.12.2020;
- L'elenco di cui al precedente punto potrà essere oggetto di integrazione in caso di disponibilità di ulteriori impianti in gestione all'Impresa.
- la Cedente, nella qualità di Autorità d'Ambito, attraverso le Società di gestione individuate con procedure ad evidenza pubblica, regolamenta il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in vetro e di imballaggi misti di vetro e metalli nei Comuni riportati in allegato 1.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. Oggetto e durata del contratto

1. Il presente contratto ha per oggetto:

- la cessione dei rifiuti di imballaggi in vetro identificati con EER 15.01.07 e dei rifiuti di imballaggi misti di vetro e metalli identificati con EER 15.01.06, provenienti dalla raccolta dei rifiuti eseguito in maniera differenziata svolta nel territorio dei Comuni riportati in allegato 1;
- il conferimento di sub-deleghe da parte della Cedente per la sottoscrizione delle convenzioni con Co.Re.Ve., nell'ambito dei Comuni riportati in allegato 1;

2. Il presente contratto ha decorrenza dal 01/04/2022 e sarà valido per la durata di un anno, fino al 31/03/2023, salvo ulteriore rinnovo, per un ulteriore anno, previamente concordato tra le parti.

2. Modalità di ritiro del Materiale

A seguito del conferimento delle subdeleghe previste ai sensi dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI 2020-2024 all'Impresa da parte del Cedente, l'Impresa stipulerà una Convenzione CoReVe (Consorzio Recupero Vetro) ad essa riservata, nel rispetto di quanto disciplinato nell'Allegato Tecnico Vetro dell'Accordo Quadro Anci-CONAI 2020-2024 (di seguito, ATV), per garantire il successivo avvio

a riciclo dei rifiuti di imballaggio in vetro e di imballaggi misti di vetro e metallo provenienti dalla raccolta differenziata urbana svolta nel territorio dei Comuni riportati in allegato 1.

L'Impresa porrà a proprio carico i costi di accettazione, prelevamento, trasporto e gestione dei rifiuti differenziati oggetto del contratto, conferiti dalla Cedente presso un impianto di stoccaggio/recupero, che deve essere individuato dalla stessa Impresa, sito all'interno del territorio sotteso alla SRR "Catania Area Metropolitana" e che porrà a suo totale ed esclusivo carico tutti gli oneri derivanti per lo stoccaggio, la movimentazione e l'eventuale preselezione, o quant'altro necessario al fine di assumere l'onere e la responsabilità di garantirne il successivo avvio a riciclo ai sensi dell'ATV.

Nessun onere è a carico della SRR "Catania Area metropolitana" e dei comuni soci della stessa.

L'impresa, qualora risulti anche soggetto aggiudicatario del materiale attraverso il sistema di aste telematiche bandite da CoReVe (Consorzio Recupero Vetro), alle quali intende partecipare avendone facoltà, provvederà direttamente o per il tramite di proprie aziende partecipate anche alle successive fasi di trasporto e trattamento presso uno dei propri impianti autorizzati, preventivamente individuato al di fuori del territorio della Regione Sicilia, trasformando il materiale nel cosiddetto rottame "pronto al forno" (la materia prima seconda destinata alla rifusione in vetreria per la produzione di nuovi imballaggi in vetro, ai sensi del Regolamento Europeo n.1179/2021 noto anche come "End of Waste").

La Cedente si impegna a consegnare all'Impresa il rifiuto imballaggi in vetro (EER 15.01.07) e imballaggi misti di vetro e metalli (EER15.01.06) raccolto nei comuni riportati nell'allegato 1, per un quantitativo che, sulla base dei dati della raccolta dell'anno 2021, è stato pari a circa 5.230 t, ma che, potrebbe variare in funzione dell'incremento o meno dei comuni deleganti e all'incremento o meno della raccolta nei medesimi comuni deleganti.

Sono in capo al Cedente tutte le operazioni e gli oneri di raccolta, trasporto e conferimento del materiale nell'impianto di stoccaggio/recupero, di cui sopra, e la compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti che verrà verificato e firmato dall'addetto della Piattaforma.

3. Conformità qualitativa e quantitativa dei rifiuti

Il rifiuto verrà pesato in ingresso alla Piattaforma, quale impianto individuato per lo stoccaggio e del pretrattamento del materiale. Il peso così rilevato verrà riconosciuto ai fini della contabilità e liquidazione delle cessioni di Materiale all'Impresa.

In caso di discordanza tra il peso riscontrato dall'eventuale pesa del Cedente e quello riscontrato presso la Piattaforma, si potranno chiedere delle verifiche che verranno effettuate in contraddittorio.

L'Impresa riconosce, in favore della Cedente, un corrispettivo fisso a tonnellata determinato a priori in maniera forfetaria nella misura di cui al successivo punto 4, per i rifiuti di imballaggi in vetro identificati con EER 15.01.07 e per i rifiuti di imballaggi misti di vetro e metalli identificati con EER 15.01.06 conferiti nella piazzola di stoccaggio individuata dall'Impresa.

Il corrispettivo non sarà soggetto a variazioni derivanti da analisi qualitative dei rifiuti, i quali non verranno sottoposti ad analisi merceologiche volte a definirne la qualità. Il corrispettivo per la Cedente rimarrà sempre quello fisso predeterminato forfetariamente tra le parti.

4. Contabilità e Corrispettivi

Per la cessione del Materiale ed il trasferimento delle deleghe di cui all'art. 1 l'Impresa pagherà al Cedente un corrispettivo forfettario pari ad € 20,00/t (euroventi/00) a tonnellata escluso IVA.

Il Pagamento sarà effettuato dall'Impresa, alla Cedente, a mezzo R.B. entro e non oltre 60 gg dall'emissione della fattura presso il conto corrente intestato alla S.R.R. Catania Area Metropolitana, acceso al Credito Valtellinese, Ag. Di Catania, Corso Italia, IBAN: IT54U0521616903000007547663; in caso di ritardato o mancato pagamento alle scadenze prefissate, è espressamente convenuto che la Cedente abbia la facoltà di applicare la disciplina di cui al D.L. n. 231/2002 del 9/10/2002 sugli interessi moratori nelle transazioni commerciali. Il tasso di mora che verrà determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 5 comma 2 del citato D.L. n. 231/2002, verrà applicato, senza alcun preavviso, dal giorno immediatamente successivo alla scadenza pattuita in fattura, qualora non venisse rispettata.

A garanzia dei pagamenti l'impresa si obbliga entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto a presentare idonea garanzia bancaria escutibile a prima richiesta, a favore del Cessionario, dell'importo di euro 50.000,00.

5. Cessione del contratto

E' facoltà dell'Impresa cedere, anche parzialmente, il contratto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, salva la verifica, da parte della Cedente, del possesso requisiti di legge del soggetto cessionario.

6. **Sedi e recapiti**

Per tutta la durata del contratto l'Impresa dovrà mantenere edotta la Cedente circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, pec, e-mail.

7. **Sistema Disciplinare**

La Cedente dichiara di conoscere il contenuto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e del Codice Etico dell'Impresa, resi disponibili (o allegati), e si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni in essi contenute ed a segnalare tempestivamente eventuali violazioni, anche presunte, dei suddetti documenti, utilizzando la casella di e-mail appositamente attivata dall'Impresa (organismodivigilanza.sgs@sibelco.com)
La Cedente dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali previsioni è un elemento essenziale per l'Impresa e della volontà di quest'ultima di sottoscrivere il presente contratto.

L'inosservanza da parte della Cedente di una qualsiasi delle previsioni del predetto Modello e Codice Etico costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto e legittima l'Impresa a risolvere lo stesso con effetto immediato mediante semplice comunicazione scritta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.

La risoluzione del presente contratto per inosservanza da parte della Cedente delle previsioni di cui ai precedenti capi del presente articolo comporterà altresì la risoluzione, sempre con effetto immediato ed ai sensi dell'art. 1456 c.c., di qualsiasi altro accordo, contratto, impegno o patto comunque denominato in essere tra le Parti e fermo sempre il diritto dell'Impresa di procedere alla richiesta di risarcimento del danno nei confronti del Cedente

8. **Osservanza di leggi, decreti e ordinanze e risoluzione delle controversie**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, valgono, in quanto applicabili, le norme al del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili.

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa all'interpretazione e all'applicazione della presente contratto sarà devoluta in via esclusiva al foro di Catania.

9. **Protocolli di Legalità**

L'Impresa si obbliga al rispetto di quanto previsto dal protocollo di legalità della Regione Siciliana del 12.07.2005 e del protocollo di legalità della Regione Siciliana del 23.05.2011, che fanno parte integrante del presente contratto.

In particolare la ditta appaltatrice dichiara di essere a conoscenza della regola, di cui si obbliga a farne sempre scrupolosa e perfetta osservanza, che nessuna offerta, dono o pagamento, favore o beneficio di qualsiasi natura, che potrebbe essere interpretata come pratica illegale di corruzione, è stata o sarà elargita, sia direttamente che indirettamente, quale stimolo o premio, per l'esecuzione del presente contratto.

L'Impresa si obbliga espressamente:

a. a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell'Ufficio della stazione appaltante e all'Osservatorio regionale LL.PP. l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;

b. a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

c. a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..);

d. a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

L'Impresa è, altresì, a conoscenza che il verificarsi di qualsiasi evento di questa natura, accertato con sentenza dell'autorità giudiziaria, determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto, salvo il risarcimento del danno.

10. Misure Anticorruzione

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30-03-2001 n.165 e successive modificazioni ed integrazioni la società aggiudicataria con la sottoscrizione del presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto a ex dipendenti della SRR e dei Comuni interessati che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio per conto della SRR o dei Comuni interessati nei confronti dell'Impresa medesima.

L'impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del C.P..

Il soggetto aggiudicatore o l'impresa contraente in caso di stipula di sub-contratto si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti della compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta la misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 318 C.P., 319 C.P., 319/bis C.P., 319/ter C.P., 320 C.P., nonché per i delitti di cui agli artt. 319/quater c. 2 C.P., 322 C.P., 322/bis c. 2 C.P., 346-bis c. 2 C.P., 353 C.P. e 353-bis C.P..

La sottoscritta impresa dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà con altri partecipanti alla gara anche successivamente alla eventuale aggiudicazione, allo scopo di evitare turbative al regolare svolgimento dei procedimenti di selezione pubblica.

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Amministrazione Giudiziaria o agli organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazione o di ogni altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale, che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari sia nella fase di aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione. Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto competente, il quale, sentita l'autorità giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare la stazione appaltante.

11. Disposizioni Finali

Eventuali modifiche al presente Contratto dovranno essere stipulate esclusivamente in forma scritta, previa intesa fra le parti. Le parti si impegnano sin d'ora a rendere compatibile il presente accordo con eventuali future norme imperative di legge o con eventuali future prescrizioni delle Autorità competenti, utilizzando la massima diligenza e la e la buona fede.

12. Privacy

I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del GDPR/2016/679, che ha modificato e integrato il D. Lgs. 30 Giugno 2003 n.196, saranno trattati dalla SRR anche con strumenti informatici unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, de legge e di regolamento correlati al contratto ed alla gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale. Il legale rappresentante dell'Impresa dichiara di aver ricevuto la informativa di cui all'art.13 de D. Lgs. 30 Giugno 2003 n.196 del GDPR/2016/679 per il trattamento dei dati personali (ex art. 4 n. 1 GDPR) e particolari (ex art. 9 GDPR).

Catania, li 01/09/2021

SIBELCO GREEN SOLUTIONS S.R.L.
Via dell'Artigianato, 41
30024 - MUSILE DI PIAVE (VE)
Sede operativa: Via Giulio Natta, 1
24051 - ANTEGNATE (BG)
R.I./C.F./P.IVA: 04078170273

S.R.R. CATANIA
AREA METROPOLITANA
Il Presidente
Francesco Laudani

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C., le Parti dichiarano di approvare ed accettare tutte le clausole del presente contratto e specificatamente i seguenti punti: 5. Cessione del contratto, 7. Osservanza di leggi, decreti e ordinanze e risoluzione delle controversie

SIBELCO GREEN SOLUTIONS S.R.L.
Via dell'Artigianato, 41
30024 - MUSILE DI PIAVE (VE)
Sede operativa: Via Giulio Natta, 1
24051 - ANTEGNATE (BG)
R.I./C.F./P.IVA: 04078170273

S.R.R. CATANIA
AREA METROPOLITANA
Il Presidente
Francesco Laudani

ALLEGATO N.1

ELENCO COMUNI CHE HANNO DELEGATO LA S.R.R. CATANIA AREA METROPOLITANA CON CO.RE.VE	
1	COMUNE DI ACI BONACCORSI
2	COMUNE DI ACI CATENA
3	COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
4	COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO
5	COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA
6	COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA
7	COMUNE DI NICOLOSI
8	COMUNE DI PEDARA
9	COMUNE DI RAGALNA
10	COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
11	COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA
12	COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA
13	COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI
14	COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
15	COMUNE DI SANT'ALFIO
16	COMUNE DI TRECASTAGNI
17	COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO
18	COMUNE DI VALVERDE
19	COMUNE DI VIAGRANDE
20	COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA

S.R.R. CATANIA
AREA METROPOLITANA
Il Presidente
Francesco Laudani